

Nuova normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 17/09/99

La nuova normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 17/09/1999 estende il gruppo delle cosiddette attività a rischio di essere utilizzate nell'ambito di operazioni di lavaggio di capitali (di cui alla l. 197/91) di provenienza illecita.

Non più dunque solo banche ed assicurazioni, ma anche altre categorie indicate nella seguente tabella, con i nuovi obblighi specificamente introdotti con il decreto in questione:

Categorie interessate	Note	Obblighi
a) recupero crediti per conto terzi	Per l'esercizio di tale attività occorre possedere una licenza di cui all'art. 115, R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.u.l.p.s.)	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di identificazione e registrazione• Obbligo di segnalazione
b) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate	Per l'esercizio di tale attività occorre possedere una licenza di cui all'art. 134, R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.u.l.p.s.)	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di identificazione e registrazione• Obbligo di segnalazione
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie giurate	Per l'esercizio di tale attività occorre l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, ex L. 6/6/74 n. 298	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di identificazione e registrazione• Obbligo di segnalazione
d) agenzia di affari in mediazione mobiliare	Per l'esercizio di tale attività occorre l'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la CCIAA, ex L. 3/2/1989 n. 39.	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di identificazione e registrazione• Obbligo di segnalazione
e) commercio di cose antiche	Per l'esercizio di tale attività occorre possedere una licenza di cui all'art. 126, R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.u.l.p.s.)	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di identificazione e registrazione
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte	Per l'esercizio di tale attività occorre possedere una licenza di cui all'art. 115, R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.u.l.p.s.)	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di identificazione e registrazione
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento	Per l'esercizio di tale attività sono richieste le autorizzazioni di cui all'art. 15, D.P.R. 31/03/1988 n. 148.	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di identificazione e registrazione• Obbligo di segnalazione

<p>h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi</p>	<p>Per l'esercizio di tale attività occorre possedere una licenza di cui all'art. 127, R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.u.l.p.s.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di identificazione e registrazione
<p>i) gestione di case da gioco</p>	<p>Per l'esercizio di tale attività, oltre a possedere le autorizzazioni previste dalla specifica normativa in materia, è richiesto il possesso del requisito di cui all'art. 5, c.3, D.L. 30/12/97 n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27/2/1998 n. 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di identificazione e registrazione (si applicano anche per le operazioni di acquisto o cambio fiches o altri mezzi di gioco di valore superiore a lire 3.000.000) • Obbligo di segnalazione
<p>l) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane</p>	<p>è richiesta l'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalla CCIAA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di identificazione e registrazione
<p>m) mediazione creditizia</p>	<p>Per l'esercizio di tale attività è richiesta l'iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16, L. 7/3/1996, n. 108</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di identificazione e registrazione • Obbligo di segnalazione
<p>n) agenzia di attività finanziaria</p>	<p>Tale attività è prevista dall'art. 106 del D.lgs. 01/09/93 n. 385 (T.u.b.); il presente decreto specifica che la condizione per l'esercizio di tale attività è costituito dall'iscrizione in un elenco istituito presso l'UIC, che disciplina la procedura ed i termini per l'iscrizione nell'elenco e relative forme di pubblicità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di identificazione e registrazione • Obbligo di segnalazione

Legenda

T.u.l.p.s.: Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza

T.u.b.: Testo Unico Bancario

U.i.c. : Ufficio Italiano Cambi

Obblighi di identificazione e registrazione

(ex art. 2 L. 197/1991)

- a) identificazione con le complete generalità di chiunque compia operazioni che comportano movimentazioni di importi superiori a lire 20.000.000;
- b) registrazione delle complete generalità e del documento di identificazione del soggetto che effettua le operazioni di cui sopra, della data e della causale dell'operazione, dell'importo dei singoli mezzi di pagamento;
- c) per le case da gioco si applicano anche per le operazioni di acquisto o cambio fiches o altri mezzi di gioco di valore superiore a lire 3.000.000:

Obblighi di segnalazione

(ex art. 3, c. 1 e 2, L. 197/1991)

Comporta l'obbligo da parte del dipendente al titolare dell'attività o al legale rappresentante di ogni operazione che per caratteristiche, natura, entità o qualsiasi altra circostanza induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire da reati indicati nell'art. 648-bis del Codice Penale.

Il titolare dell'attività od il legale rappresentante, esaminata la segnalazione, qualora la ritenga fondata la trasmette al questore del luogo dell'operazione.

Sanzioni

Violazione	Sanzione applicabile
<i>Violazione degli obblighi di identificazione e registrazione</i>	Sanzioni previste dall'art. 13, D.L. 625/79, come sostituito dall'art. 2, L. 197/91: a) multa da 5 a 25 milioni di lire per il personale addetto all'operazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato b) reclusione da 6 mesi ad un anno e multa da 1 a 10 milioni di lire, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per l'esecutore dell'operazione che ometta di dichiarare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indichi false.
<i>Violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette</i>	Sanzione prevista dall'art. 5, c. 5, L. 197/91: salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione pecuniaria fino a metà del valore dell'operazione. L'Uic contesta gli addebiti agli interessati, valuta le controdeduzioni presentate entro 30 giorni e propone al Ministero del Tesoro l'irrogazione della sanzione.